



REGOLAMENTO SULL'USO DEI DISPOSITIVI PERSONALI A SCUOLA BYOD - BRING YOUR OWN DEVICE REVISIONE 1.0 – A.S. 2020-2021

Premesso che l'azione #6 (*Politiche attive per il BYOD*) del [Piano Nazionale della Scuola Digitale](#) promuove:

- ☞ *la visione di una "classe digitale leggera" affinché ogni aula sia pronta ad ospitare metodologie didattiche che facciano uso delle nuove tecnologie;*
- ☞ *l'apertura della scuola digitale al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device) ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed integrato;*
- ☞ *lo sviluppo di apposite linee guida per l'utilizzo del BYOD (Bring Your Own Device);*

Considerato che il "Regolamento di Istituto" prevede specifiche infrazioni informatiche e per l'uso dei telefoni cellulari;

INFRAZIONI INFORMATICHE E USO TELEFONI CELLULARI

Art. 7

L'infrazione commessa per via informatica (siti vari, Face-Book, forum e assimilati) ai danni dell'istituzione scolastica nel suo complesso o di chi vi appartenga a vario titolo (Dirigente Scolastico, DSGA, personale docente e non-docente, studenti, genitori) rientra tra le ipotesi di cui al presente Regolamento e come tale viene trattata per quanto riguarda le conseguenze disciplinari, ferma restando anche la possibilità di adire le consuete vie legali.

Art. 8

Agli studenti non è permesso utilizzare i telefoni cellulari, videofonini, palmari, mp3, che devono essere tenuti spenti e riposti in cartella durante le lezioni o durante l'orario scolastico. La trasgressione deve essere segnalata dal Docente sul Registro di Classe e sul Libretto Personale e, rientrando tra le infrazioni di cui al presente Regolamento, come tale viene trattata per quanto riguarda le conseguenze disciplinari. Ai docenti e al personale che entra in contatto con gli allievi è altresì vietato l'uso del telefono cellulare durante lo svolgimento delle lezioni (C.M. 25 agosto 1998, n. 362).

Visto il D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", GDPR 679/2016

Visti gli artt. 3 e 4 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti"

Viene redatto il seguente regolamento.

Art. 1 RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

Ogni studente è responsabile personalmente della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo.

La scuola non è responsabile del furto, smarrimento o danneggiamento dei dispositivi. Essi non dovranno essere lasciati a scuola oltre l'orario delle lezioni.

Non è ammesso ricaricare i dispositivi all'interno dell'edificio scolastico; a tale scopo si consiglia di dotarsi di caricabatteria portatili.



Art. 2 DISPOSITIVI AMMESSI E MODALITÀ DI UTILIZZO

I dispositivi mobili ammessi a scuola sono i seguenti: computer portatile, tablet, e-reader, smartphone.

L'uso del dispositivo è consentito esclusivamente per scopi didattici ed è subordinato al consenso esplicito del docente.

Art. 3 DISPOSITIVI NON AMMESSI E LIMITAZIONI D'USO

E' vietato agli studenti l'utilizzo di dispositivi di registrazione audio, video e fotocamere (inclusi dispositivi che ne integrano le funzioni) senza il permesso del docente ed il consenso dei soggetti coinvolti nelle riprese. Anche le registrazioni audio, video e/o fotografiche di attività didattiche svolte in classe, nei laboratori, o nel corso di altre attività organizzate dalla scuola (ad esempio viaggi di istruzione, visite aziendali ...) possono essere effettuate solo previo consenso esplicito del docente e dei soggetti coinvolti; tali registrazioni non potranno essere diffuse al di fuori della scuola senza l'autorizzazione degli interessati, del dirigente o dei docenti delegati.

Alla scuola è consentito l'utilizzo di registrazioni audio, video e fotografiche effettuate nel corso delle attività didattiche all'interno ed all'esterno dei locali della scuola (ad esempio viaggi di istruzione, laboratori, partecipazione a progetti, mostre) salva esplicita richiesta contraria degli interessati e fatta salva in ogni caso la tutela della dignità della persona ripresa.

Art. 4 DOVERI DEGLI INSEGNANTI

È compito dei docenti sorvegliare l'attività degli alunni; in caso di apertura di siti internet non sicuri i docenti sono tenuti a gestire tempestivamente la chiusura ed a segnalare la vicenda ai componenti del Team per l'Innovazione Digitale al fine di garantire la sicurezza dei dati.

Art. 5 DIRITTO DI ISPEZIONE E SANZIONI

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività effettuate dagli studenti sui dispositivi e di accedere, controllare, copiare, raccogliere cancellare ogni comunicazione elettronica o file rivelandone il contenuto anche a soggetti per legge autorizzati ad accedervi.

Nei casi di violazione del regolamento ed in particolare nei casi di riprese o di registrazioni non autorizzate i docenti potranno ritirare i dispositivi degli studenti, visionare i materiali registrati e consegnare i dispositivi ai genitori.

Sono soggette a sanzione anche le violazioni commesse fuori dall'ambiente scolastico qualora ricorrano i presupposti indicati dall'art. 4, lettera d, del Regolamento di disciplina dell'Istituto.